

IL CASO.it

Il Giudice

sciogliendo la riserva che precede:

rilevato che l'opponente C. B. ha contestato la legittimazione attiva della S. S.p.a. ad agire esecutivamente nei suoi confronti sulla base di un titolo esecutivo (la sentenza n. 1087 dell'1.12.2005 della Corte d'Appello di Genova) formatosi a favore della G. S.r.l., società cancellata dal registro delle imprese, di cui la S. S.p.a. era socio unico;

che l'opponente ha, infatti, ritenuto che la cessazione della società non trasferisce al socio unico la legittimazione ad agire;

ritenuto che ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese (nella specie, di società a responsabilità limitata in liquidazione) produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti;

che occorre, quindi, individuare quale sia la disciplina di tali rapporti;

ritenuto che i principi generali che regolano la materia sono desumibili, dall'art. 2491 comma 1 c.c. secondo cui l'attivo deve essere ripartito tra i soci, e dall'art. 2493 comma 1 c.c. secondo cui, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci;

che da tale previsione consegue in primo luogo il rilievo secondo cui, ove il bilancio finale riporti un attivo ripartibile fra i soci, di cui facciano parte anche crediti sociali non ancora riscossi, tali crediti vanno semplicemente assegnati ai soci, che provvederanno direttamente alla loro riscossione (cfr. in tal senso Trib. Modena 22 marzo 2007 in www.fondazioneforense.it);

che, pertanto, la titolarità dei crediti sociali, una volta cancellata la società dal registro delle imprese, spetta agli ex soci e che, analogamente, qualora alla approvazione del bilancio sopravvengano successivamente beni e rapporti giuridici attivi questi spettano agli ex soci (cfr. in tal senso Trib. Milano 11 giugno 2008 in Giur. it. 2008, 2766, prodotta dalla difesa della società opposta);

considerato che, per altro verso, la disciplina codicistica prevede espressamente anche una successione degli ex soci dal lato passivo poiché nel caso in cui dopo la cancellazione della società risulti l'esistenza di debiti sociali non soddisfatti i creditori sociali possono far valere le proprie pretese, nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al piano di riparto (art. 2495 c.c.);

che la disciplina complessiva della materia è, quindi, quella della successione degli ex soci nei diritti di credito imputati alla società sciolta e, nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c., anche nel lato passivo;

rilevato che nell'ipotesi di società unipersonale il soggetto che subentra nella posizione sia attiva che passiva è il socio unico, in questo caso la S. S.p.a.;

che, pertanto, non sussiste il fumus della fondatezza della opposizione che è il presupposto dell'accoglimento dell'istanza di sospensione;

P.Q.M.

rigetta l'istanza;

fissa per il prosieguo l'udienza del 21.5.2009 ore 12.30.

si comunichi.

Roma, 23.2.2009

UFFICIO DI CANCELLERIA

24 FEB. 2009



Kalra

Il Giudice
[Signature]

F